SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1153-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di enti, società ed istituzioni non statali

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, ROMEI, JERVOLINO RUSSO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 febbraio 1980, n. 26, ha disciplinato il collocamento in aspettativa del dipendente statale, il cui coniuge, anch'esso dipendente civile o militare della pubblica Amministrazione, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

L'aspettativa non è sottoposta ad alcun termine ma, una volta concessa, può essere sempre revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.

Ai sensi della citata legge n. 26 il periodo trascorso in aspettativa non viene computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza.

Il disegno di legge all'esame del Senato estende il diritto all'aspettativa anche a quei dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

La Commissione affari costituzionali ha ritenuto giusta detta estensione, anche per ragioni di eguaglianza di trattamento.

Se ne raccomanda l'approvazione.

MANCINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di enti, società, ed istituzioni non statali

Articolo unico.

Il dipendente statale, il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto di enti, società ed istituzioni non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali

Articolo unico

Il dipendente statale, il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.